

La verifica speciale nel diritto della SA

Da quando nel 1992 è stato costituito l'istituto della verifica speciale, il Tribunale Federale svizzero ha regolarmente pubblicato decisioni, che precisano a quali condizioni l'azionista della società anonima (SA) ha diritto a chiederla, l'ultima decisione in tal senso è di novembre 2014.

In primo luogo, l'azionista ha diritto a visionare il conto annuale e eventualmente la relazione annuale del consiglio di amministrazione (CdA). In secondo luogo, l'azionista ha il diritto di chiedere, durante l'assemblea generale degli azionisti, ragguagli il più possibile circostanziati, al CdA sull'andamento e gli affari della SA e all'ufficio di revisione sull'esecuzione e il risultato della revisione. Inoltre l'azionista può chiedere all'assemblea generale o al CdA di poter consultare i documenti societari. Il Tribunale Federale ha precisato che informazioni e documenti devono essere concessi all'azionista soltanto se e nella misura in cui siano necessari per l'esercizio dei suoi diritti.

Soltanto dopo avere esercitato questi diritti e qualora non abbia ottenuto le informazioni richieste, quindi sussidiariamente e come *ultima ratio*, l'azionista può tentare la via della verifica speciale per chiarire determinati fatti, se è necessaria per l'esercizio dei suoi diritti. Non è però necessario che un azionista si sia già attivato in sede giudiziaria per imporre tali diritti.

Non è necessario che vi sia un'identità personale tra l'azionista che prima chiede i ragguagli o la consultazione di documenti, quello che poi chiede all'assemblea generale di istituire una verifica speciale e quello che infine chiede l'intervento del giudice per istituire la verifica speciale.

Non è necessario che l'azionista, che nel contempo è amministratore o (in caso l'azionista sia a sua volta una società) è rappresentato nel consiglio d'amministrazione, prima di chiedere una verifica speciale debba aver esercitato tutti i diritti di informazione previsti dalla legge in favore degli amministratori.

La richiesta di istituire una verifica speciale può essere posta ad hoc all'assemblea generale senza che sia stata messa in agenda nell'invito.

L'assemblea generale decide con la maggioranza del capitale nominale presente.

Se l'assemblea generale approva la richiesta, la SA o un azionista, entro trenta giorni, possono chiedere al giudice di designare un accertatore speciale. In tale caso la SA ne sopporta le spese.

Qualora il CdA e/o l'assemblea generale rifiutino di far votare all'assemblea generale l'istituzione della verifica speciale o l'assemblea generale respinga la richiesta in tale merito, gli azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale sociale o gli azionisti per un valore minimo di CHF 2 milioni possono chiedere al giudice, entro tre mesi, di istituirla. Il Tribunale Federale è dell'opinione che quest'ultima condizione deve essere adempiuta non solo al momento in cui viene inoltrata la richiesta al giudice, ma almeno fino alla decisione del giudice o addirittura all'inizio della procedura di verifica.

Il giudice decide dopo aver sentito la SA e l'azionista che ha proposto la verifica speciale all'assemblea generale.

Il giudice dovrà accogliere la richiesta se i richiedenti provano che (i) hanno esercitato i diritti di ragguaglio e consultazione e (2) rendono verosimile che i fondatori o gli organi della SA hanno violato la legge o lo statuto della SA e hanno danneggiato la SA o gli azionisti della stessa.

Se il giudice accoglie la richiesta, incarica uno o più periti a eseguire la verifica specifica. Il compito di accertatore straordinario di fatto viene attribuito esclusivamente a società di revisione più o meno grandi.

La verifica speciale deve essere fatta entro un termine utile e senza disturbare l'andamento degli affari. I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli all'accertatore speciale sui fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice. I periti presentano al giudice un rapporto dettagliato.

Il giudice trasmette tale rapporto alla SA e agli azionisti richiedenti, che si possono esprimere in merito. Se lo chiede la SA, il giudice decide se determinati passaggi del rapporto ledano segreti d'affari o altri interessi sociali degni di protezione e se debbano essere pertanto sottratti alla consultazione dei richiedenti.

Infine, il CdA sottopone il rapporto all'assemblea generale successiva.

Ogni azionista può, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla SA una copia del rapporto e delle osservazioni.

Se accoglie la richiesta di designare un accertatore speciale, il giudice pone l'anticipo e le spese a carico della SA. Ove circostanze particolari lo giustificano, può addossare le spese integralmente o in parte ai richiedenti.

In realtà molto raramente vengono istituite verifiche speciali, per vari motivi, ma l'istituto ha effetti preventivi per cui comunque ha una sua importanza.

calderan@altenburger.ch